



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 10 del 13/03/2019

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL VIGENTE
REGOLAMENTO TARI - TASSA SUI RIFIUTI.**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 20:45 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 consiglieri:

BIAGI ANDREA
CENERINI FABIO
CERAGIOLI ENZO
COSTANTINI UMBERTO MARIA
COZZANI LORELLA
DE LUCA LUIGI
FRASCATORE MARCO
FRIJIA MARIA GRAZIA
GUERRI GIULIO
MANUCCI SAURO

MOCHI REDENTO
PAITA FEDERICA
PERACCHINI PIERLUIGI
PESERICO GIACOMO
SACCONI PATRIZIA
TARABUGI MARCO
TEJA OSCAR
VATTERONI SIMONE
VIVIANI LORENZO

Num. Proposta 9

Risultano assenti i consiglieri:

CARATTOZZOLO MASSIMO
CENTI ROBERTO
COSTA ANDREA
DE MURO JESSICA
DEL TURCO DONATELLA
ERBA LUCA
FORCIERI LORENZO

LIGUORI LUIGI
LOMBARDI MASSIMO
MANFREDINI PAOLO
MELLEY GUIDO
NOBILI DINA
PECUNIA FEDERICA
RAFFAELLI MARCO

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:

ASTI PAOLO
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
GAGLIARDI MANUELA

GIORGI GIULIA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA

Risultano assenti gli assessori:

GIACOMELLI GENZIANA

SORRENTINO ANNA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014” all’art.1, comma 639, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:
 - 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;
 - 2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune, quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l’assistenza sociale ecc., dovuta dal possessore o dall’utilizzatore dell’immobile, ad eccezione delle abitazioni principali come definite nella normativa IMU escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore o dal possessore dell’immobile.
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “ [...] i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”
- al fine di rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singola componente della nuova imposta unica comunale IUC, si è ritenuto opportuno procedere, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014, all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali: IMU, TARI, TASI;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Considerato che:

- il Comune della Spezia ha avviato nel 2018 la sperimentazione di un nuovo sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuto residuo non recuperabile conferito dagli utenti, con l'obiettivo immediato di ridurre la produzione di rifiuti non riciclabili e di favorire l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata;
- dopo la positiva conclusione di questa prima fase di sperimentazione, il Comune ha ritenuto di estendere anche al 2019 l'applicazione del nuovo sistema di misurazione puntuale dei conferimenti di rifiuto residuo non recuperabile, gettando le basi per l'implementazione di un sistema tariffario commisurato almeno parzialmente alle quantità di rifiuto effettivamente conferite;
- coerentemente con il percorso di riorganizzazione del sistema di raccolta avviato lo scorso anno e con la volontà di garantire una maggiore proporzionalità del prelievo e una più congrua corrispondenza tra le tariffe richieste e i servizi usufruiti, il Comune intende ora procedere a una rimodulazione della parte variabile della TARI, attraverso l'adozione di criteri di ripartizione dei costi parzialmente commisurati alle quantità di rifiuto residuo non recuperabile conferite dalle singole utenze;

Appurato che la nuova impostazione tariffaria impone un adeguamento generale delle disposizioni regolamentari, nonché – al fine di evitare un'eccessiva penalizzazione o agevolazione rispetto all'attuale sistema di tariffazione – la modifica dei coefficienti Kc e Kd di alcune tipologie di utenza non domestica;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate **nell'allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Dato atto che:

- il comma 2 dell'art. 52 come interpretato dall'art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 *“A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”.*
- con nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Su proposta della Giunta;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Richiamata la seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo 2019:
 - messa in votazione la questione sospensiva proposta dal Consigliere Forcieri: respinta.
 - I Gruppi Consiliari di opposizione presenti abbandonano l'aula.
 - Intervento del Sindaco Peracchini nel merito dell'illustrazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 con relativa relazione dei Revisori dei conti.
- ✓ Udito quanto precede;
- ✓ Entra il Consigliere Caratozzolo – **Presenti 20**
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: intervengono i Consiglieri Peserico, Caratozzolo, Manucci, Cenerini, Paita, Teja.
 - ✓ Esce il Consigliere Caratozzolo – **Presenti 19**
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Il Presidente apre le dichiarazioni di voto e accertata l'assenza di interventi dichiara chiuse le dichiarazioni di voto;

Vista l'approvazione della deliberazione n° 6 "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019."

Vista l'approvazione della deliberazione n° 7 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2019."

Vista l'approvazione della deliberazione n° 8 "MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP."

Vista l'approvazione della deliberazione n° 9 "MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA."

Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 18 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 1 Non partecipano 0

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.
- ✓ Astenuti: Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche ed integrazioni al **“Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI – tassa sui rifiuti”**, riportato in **allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di delegare il Dirigente dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di trasmettere copia del Regolamento TARI al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del tributo;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 18 Votanti 19 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 14. Articolazione della tariffa</p> <p>1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.</p> <p>2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.</p> <p>3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della</p>	<p>Art. 14. Articolazione della tariffa</p> <p>1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.</p> <p><i>1 bis. La quota variabile della tariffa è ulteriormente suddivisa in una quota variabile calcolata (QuVC), determinata secondo le previsioni di cui ai punti 4.2 e 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e in una quota variabile misurata (QuVM), rapportata alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza.</i></p> <p>2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.</p> <p>3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della</p>

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
<p>Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono riportati nell'allegato B.</p>	<p>Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</p> <p>2. La quota variabile <i>calcolata (QuVC)</i> della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo <i>della quota fissa e della quota variabile calcolata</i> della tariffa per le utenze domestiche, <i>rispettivamente denominati Ka e Kb</i>, sono riportati nell'allegato B.</p> <p><i>4. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze domestiche è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza.</i></p> <p><i>5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 12 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata</i></p>

	<p><i>almeno in ragione del numero minimo di sacchi conformi per la raccolta di rifiuto non recuperabile – ovvero del numero minimo di conferimenti presso le isole zonali con limitatore volumetrico –, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della tariffa, anche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.</i></p>
<p>Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, determinati per ogni classe di attività, sono riportati nell’allegato B.</p>	<p>Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La quota variabile <i>calcolata (QuVC)</i> della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo <i>della quota fissa e della quota variabile calcolata</i> della tariffa per le utenze non domestiche – <i>rispettivamente denominati Kc e Kd</i> – sono determinati per ogni classe di attività sono riportati <i>come riportato</i> nell’allegato B.</p>

	<p><i>4. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze non domestiche è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza.</i></p> <p><i>5. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 12 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno in ragione dei volumi minimi stabiliti per ogni classe di attività dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa.</i></p>
<p>Art. 33. Sanzioni</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento del Tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p>	<p>Art. 33. Sanzioni</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento del Tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p>

<p>3. In caso di incompleta e/o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle sanzioni o l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.</p> <p>6 Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>7. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli</p>	<p>3. In caso di incompleta e/o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle sanzioni o l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.</p> <p>6 Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>7. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli</p>
---	---

<p>13 - D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a:</p> <p>a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;</p> <p>c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.</p> <p>8. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>13 - D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a:</p> <p>a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p><i>a bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</i></p> <p>b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;</p> <p>c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.</p> <p>8. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p><i>9. Per le utenze interessate dall'obbligo di</i></p>
--	---

	<p><i>conferimento del rifiuto residuo non recuperabile mediante sacchi conformi, il mancato ritiro della dotazione minima annuale degli stessi comporta l'applicazione di una sanzione pari al triplo dell'importo della quota variabile misurata dovuta dall'utente, nel rispetto del massimo edittale di cui all'art 7 bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.</i></p>
<p>Art. 42. Disposizioni transitorie e finali</p> <p>[...]</p> <p>3. In deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune si avvale della possibilità di cui all'art. 1, comma 691 della Legge 147/2013 e pertanto l'affidamento dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del Tributo al soggetto Gestore di cui all'art 1 comma 3, continua ad essere effettuato dal soggetto Gestore del ciclo rifiuti indicato nell'art. 2 comma 2.</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 42. Disposizioni transitorie e finali</p> <p>[...]</p> <p>3. In deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune si avvale della possibilità di cui all'art. 1, comma 691 della Legge 147/2013 e pertanto l'affidamento dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del Tributo al soggetto Gestore di cui all'art 1 comma 3, continua ad essere effettuato dal soggetto Gestore del ciclo rifiuti indicato nell'art. 2 comma 2.</p> <p>[...]</p>

ALLEGATO B

[...]

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Tabella dei coefficienti o indici di produttività delle utenze non domestiche

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m ² anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Biblioteche, scuole, pubbliche e private, associazioni, musei, circoli (senza somministrazione in via prevalente)	0,20	2,00
Cinematografi e teatri	0,65	5,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Stabilimenti balneari, aree scoperte, stazioni di trasporto pubblico	0,45	4,50
Esposizioni autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	1,45	11,50
Alberghi senza ristorante, pensioni, altre attività ricettive	1,35	9,50
Case di cura e riposo, caserme e carceri, collegi	1,25	10,22
Ospedali	0,80	6,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,58	15,00
Banche ed istituti di credito	1,58	15,00

ALLEGATO B

[...]

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Tabella dei coefficienti o indici di produttività delle utenze non domestiche

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m ² anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Biblioteche, scuole, pubbliche e private, associazioni, musei, circoli (senza somministrazione in via prevalente)	0,20	2,00
Cinematografi e teatri	0,68	5,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,65	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Stabilimenti balneari, aree scoperte, stazioni di trasporto pubblico	0,45	4,50
Esposizioni autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	1,43	11,50
Alberghi senza ristorante, pensioni, altre attività ricettive	1,32	9,50
Case di cura e riposo, caserme e carceri, collegi	1,35	10,22
Ospedali	0,90	6,00
Uffici, agenzie, studi professionali	1,75	15,00
Banche ed istituti di credito	1,80	15,00

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,45	12,00	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,45	12,00
Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia, parafarmacia	1,50	13,00	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia parafarmacia	1,50	13,00
Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato...), esercizi commerciali all'ingrosso, archivi di uffici pubblici	0,88	7,00	Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato...), esercizi commerciali all'ingrosso, archivi di uffici pubblici	0,88	7,00
Banchi di mercato di beni durevoli	1,95	15,85	Banchi di mercato di beni durevoli	1,95	15,85
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,25	11,50	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,35	9,50	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,35	9,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	9,50	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	9,50
Attività industriali con capannone di produzione	1,09	8,73	Attività industriali con capannone di produzione	1,12	8,73
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,17	9,45	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,17	9,45
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,50	32,00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,40	32,00
Mense, hamburgerie, birrerie	2,50	32,00	Mense, hamburgerie, birrerie	2,50	32,00
Bar, caffè, pasticcerie	2,20	32,00	Bar, caffè, pasticcerie	2,20	32,00
Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,50	20,00	Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,50	20,00
Plurilicenze alimentari e/o miste, supermercati	2,30	18,00	Plurilicenze alimentari e/o miste, supermercati	2,30	18,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,50	35,00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,60	35,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1,56	12,82	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1,63	18,00

Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	28,70	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	28,70
Discoteche, night club, circoli (che svolgono in prevalenza attività di somministrazione), sale giochi, parchi di divertimento, agriturismi	1,91	15,68	Discoteche, night club, circoli (che svolgono in prevalenza attività di somministrazione), sale giochi, parchi di divertimento, agriturismi	1,91	15,68